



Tribunale Ordinario di Udine

II Sezione Civile

DECRETO

Il Giudice dott. Gianmarco Calienno,
nel procedimento n. r.g.10/2020, introdotto da

PESTRIN DENIS AGOSTINO (C.F. PSTDSG64M12L483E) rapp. e dif. dall'avv. ENRICA SPANGARO, giusta mandato in atti;

RICORRENTE

rilevato che:

- a) la domanda, depositata il 7/8/2020, è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- b) il debitore è in stato di chiaro sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6 comma 2 lett. A L. n° 3/2012, perchè ha debiti per oltre Euro 280.000,00, è proprietario di soli beni mobili, percepisce redditi da lavoro che non sono sufficienti nell'immediato a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;
- c) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n° 3/2012, non rivestendo la qualità di imprenditore commerciale fallibile, in considerazione della sussistenza congiunta dei limiti di non fallibilità di cui all'art.1 comma 2° L.F. relativamente all'impresa individuale cancellata dal registro delle imprese in data 31/2/2020, né di socio illimitatamente responsabile di società fallibile;
- d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n° 3/2012;

vista la documentazione allegata e, in particolare:

- elenco di tutti i creditori noti , con indicazione delle somme dovute;
- elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- dichiarazioni fiscali degli ultimi tre periodi d'imposta ;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della famiglia, con indicazione della composizione del nucleo familiare corredata da certificato di stato di famiglia;
- scritture contabili afferenti gli ultimi tre esercizi di attività con dichiarazione attestante la conformità all'originale , posto che il debitore esercitava attività artigianale di produzione e vendita di gelato per asporto quale impresa individuale con partita IVA 02372530309 cessata il 31.12.2019 e cancellata in data 31.01.2020 dal registro delle imprese ;



vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dal dott. Marco Candotti, professionista designato dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15 comma 9 L. n° 3/2012;

ritenuto che la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che al momento non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che allo stato, alla luce delle informazioni acquisite dal professionista non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono sottratti (art. 14 *ter* comma 6 L. n° 3/2012):

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice.

Sul punto risulta che la retribuzione mensile media del ricorrente ammonta a circa Euro 1.466,00.

L'art. 14 *ter* comma 6 L. n° 3/12 appare introdurre un'evidente deroga ai limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. ed al DPR n° 180/1950, ritenuti peraltro operanti solo nel procedimento esecutivo individuale, e non in quelli collettivi come il fallimento o il presente (Cass. n° 16916/2003). Dunque lo stipendio e/o la pensione possono essere apprese all'attivo anche oltre i limiti del quinto e di quelli regolati dal DPR n° 180/50 per il caso di cumulo fra cessione e pignoramento.

L'avvio della procedura farà perdere effetto alle eventuali cessioni (volontaria e/o forzata) della retribuzione, perché l'art. 14 *undecies* L. n° 3/12 include nel patrimonio oggetto di liquidazione anche i beni sopravvenuti all'apertura del procedimento, con disposizione analoga a quella di cui all'art. 42 secondo comma L.Fall., che da sempre giustifica la stessa soluzione nel procedimento di fallimento.

Ne consegue che l'eventuale cessione (volontaria e/o forzata) non dovrà più essere presa in considerazione con l'effetto dell'acquisizione all'attivo delle procedura dell'intera retribuzione, esclusa la parte, qui di seguito determinata, che rimarrà nella disponibilità del debitore per il suo mantenimento.

Tutto ciò premesso, esaminato l'elenco delle spese personali fornito dal debitore, che portano ad una media mensile di Euro 850,00 circa e considerato quanto il debitore attualmente percepisce mensilmente (Euro 1.466,00), ritiene il Tribunale che il limite mensile in questione (ossia la parte esclusa dalla liquidazione), tenuto conto che le spese di mantenimento vanno limitate a quelle strettamente necessarie, vada fissato, allo stato, in Euro 850,00.

Tutta la parte di retribuzione acquisibile all'attivo (ossia la parte della retribuzione che eccede il limite di Euro 850,00 mensile) farà, quindi, parte dell'attivo di liquidazione.

Il predetto limite mensile potrà essere modificato in futuro, su specifica e documentata istanza, che faccia comprendere la sopravvenuta insufficienza della somma rimasta a disposizione.



c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile.

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Il liquidatore dovrà escludere dall'apprensione i beni mobili di cui all'inventario che rientrano nell'elenco di cui agli artt. 514 e 515 c.p.c.

rilevato, quanto ai rapporti con le procedure esecutive pendenti a carico del debitore, che le stesse non possono proseguire (nemmeno se avviate da creditori fondiari) in quanto:

- così stabilisce l'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. B L. n° 3/2012:

- quella qui avviata è una procedura concorsuale liquidatoria, che non tollera attività esecutive individuali se non nei limiti in cui la stessa legge lo preveda (ad esempio su beni esclusi dall'attivo); nemmeno i creditori aventi titolo o causa posteriore all'apertura del concorso possono agire esecutivamente sui beni appresi all'attivo (art. 14 *duodecies* L. n° 3/2012), sicché a maggior ragione non possono procedere nello stesso senso nemmeno i creditori anteriori;

- tutti i creditori anteriori sono soggetti a verifica concorsuale dei loro crediti, e soddisfazione da parte del liquidatore, e non avrebbe senso che alcuni di essi si possano soddisfare separatamente rimettendo l'accertamento dei loro diritti alla sede esecutiva individuale;

- manca una disposizione di deroga, quale quella recata dall'art. 41 comma 2 TUB solo per il fallimento del debitore, per stabilire che il creditore fondiario può avviare o proseguire l'esecuzione individuale anche in caso di liquidazione del debitore in stato di sovraindebitamento; le norme eccezionali o derogatorie a principi generali non possono essere interpretate analogicamente per farne applicazione ad altri casi rispetto a quelli in essa considerati (art. 14 disp. prel. c.c.);

- è il liquidatore ad avere l'amministrazione dei beni appresi all'attivo, di cui deve acquisire la disponibilità anche avvalendosi del decreto del giudice quale titolo esecutivo; è impensabile che tale sua funzione conviva col custode del singolo bene pignorato che immancabilmente in sede di espropriazione immobiliare deve essere nominato;

- il liquidatore deve cedere i beni sulla base di un programma organico da depositarsi in cancelleria; non è pensabile un programma di liquidazione intralciato dalla prosecuzione di azioni esecutive individuali;

- è il giudice di questa procedura che “sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, (...), ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo” (art. 14-novies, comma 3), ciò che conferma l'attrazione di ogni pregressa procedura esecutiva all'attività dei soli organi della liquidazione;

rilevato che nulla osta alla nomina quale liquidatore del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15 comma 8 L. n° 3/2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **PESTRIN DENIS AGOSTINO** (C.F. PSTDSG64M12L483E);

nomina liquidatore il dott. Marco Candotti (c.f. CNDMRC82M14I403Q);



ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, in relazione a ciascun bene immobile e bene mobile registrato di cui è proprietario il debitore (anche per quota);

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

fissa al liquidatore termine al **15 gennaio 2021** per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n° 3/2012;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet www.fallimentiudine.com e che sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con rinvio al sito per maggiori approfondimenti) sul quotidiano Messaggero Veneto, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

precisa che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti ed i beni mobili indicati in motivazione;

invita il liquidatore a rendere noto il presente provvedimento al g.e. delle procedure esecutive aventi ad oggetto beni del ricorrente per ottenere la dichiarazione di improcedibilità (ove il liquidatore non ritenga, in sede di programma di liquidazione, di subentrare in esse a tutti i creditori, proseguendole);

dichiara che dal 7/8/2020 e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Udine, 14/10/2020

Il Giudice
Gianmarco Calienno

